

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 360/2000 del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di magnesite calcinata a morte (sinterizzata) originaria della Repubblica popolare cinese** 1
- Regolamento (CE) n. 361/2000 della Commissione, del 17 febbraio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 11
- Regolamento (CE) n. 362/2000 della Commissione, del 17 febbraio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1667/98 e che porta a 645 788 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento svedese 13
- Regolamento (CE) n. 363/2000 della Commissione, del 17 febbraio 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 15
- Regolamento (CE) n. 364/2000 della Commissione, del 17 febbraio 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina 18
- Regolamento (CE) n. 365/2000 della Commissione, del 17 febbraio 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 20
- Regolamento (CE) n. 366/2000 della Commissione, del 17 febbraio 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali 22
- Regolamento (CE) n. 367/2000 della Commissione, del 17 febbraio 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 24
- Regolamento (CE) n. 368/2000 della Commissione, del 17 febbraio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999 26

Regolamento (CE) n. 369/2000 della Commissione, del 17 febbraio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1758/1999	27
Regolamento (CE) n. 370/2000 della Commissione, del 17 febbraio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999	28
Regolamento (CE) n. 371/2000 della Commissione, del 17 febbraio 2000, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999	29
Regolamento (CE) n. 372/2000 della Commissione, del 17 febbraio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/1999	30
Regolamento (CE) n. 373/2000 della Commissione, del 17 febbraio 2000, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2774/1999	31
Regolamento (CE) n. 374/2000 della Commissione, del 17 febbraio 2000, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2776/1999	32
Regolamento (CE) n. 375/2000 della Commissione, del 17 febbraio 2000, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli	33

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2000/137/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 17 febbraio 2000, che accetta gli impegni relativi al procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina** [notificata con il numero C(2000) 2712]

34

2000/138/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 16 febbraio 2000, che modifica la decisione 87/257/CEE relativa all'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità** ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 380]

36

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 360/2000 DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2000

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di magnesite calcinata a morte (sinterizzata) originaria della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 9 e 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) Nel dicembre 1993 sono state istituite, con regolamento (CE) n. 3386/93 ⁽²⁾ del Consiglio, misure antidumping definitive, sotto forma di un dazio variabile associato a un prezzo minimo all'importazione di 120 ECU/t, sulle importazioni di magnesite calcinata a morte (sinterizzata) (in seguito denominata MCM) originaria della Repubblica popolare cinese (in seguito denominata RPC). L'inchiesta da cui sono scaturite dette misure riguardava il periodo compreso tra il 1° luglio 1990 e il 30 giugno 1991.

2. Domanda di riesame

- (2) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di MCM originaria della RPC ⁽³⁾, nel giugno 1998 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame delle suddette misure ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (in seguito denominato «regolamento di base»).
- (3) La richiesta è stata presentata da Eurometaux per conto di produttori comunitari (in seguito denominati «produttori denunzianti») che rappresentano complessivamente il 62 % della produzione comunitaria di MCM.

- (4) La richiesta viene motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio della reiterazione del dumping e del pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'inizio di un riesame, la Commissione ha aperto un'inchiesta ⁽⁴⁾ ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

3. Inchiesta

- (5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame i produttori comunitari denunzianti, gli esportatori e i produttori esportatori della RPC (in seguito denominati «esportatori cinesi»), gli importatori e le loro associazioni rappresentative notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del governo del paese esportatore. La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti suddette e a quanti si sono manifestati entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Essa ha inoltre avvisato dell'apertura dell'inchiesta tre produttori noti della Turchia, scelta come paese analogo, inviando loro questionari. La Commissione, infine, ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (6) Tutti i produttori comunitari denunzianti hanno risposto al questionario, contrariamente agli esportatori/produttori esportatori cinesi e agli importatori. Un importatore, tuttavia, ha reso note le sue osservazioni per iscritto, mentre un altro ha fornito alcune informazioni. Due utilizzatori hanno risposto al questionario e un altro ha fornito alcune informazioni.
- (7) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare la probabilità che il dumping e il pregiudizio continuassero o si ripetessero e per accertare l'interesse comunitario. Sono state effettuate visite di controllo presso le sedi delle seguenti società:

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 306 dell'11.12.1993, pag. 16.

⁽³⁾ GU C 177 del 10.6.1998, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU C 385 dell'11.12.1998, pag. 7.

- a) Produttori comunitari denunziati:
- Grecian Magnesite SA, Atene (Grecia),
 - Magnesitas Navarras, Pamplona (Spagna);

- b) Produttore del paese analogo
- Kümas AS, Kütahya (Turchia);

- c) Utilizzatori della Comunità:
- Sambre et Dyle (Belgio),
 - Bet-Ker Oy (Finlandia).

- (8) L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998 (in seguito denominato «PI»). L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 1994 alla fine del PI (in seguito denominato «PIP»).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (9) Il prodotto in esame è la magnesite naturale calcinata a morte (MCM) ottenuta dalla magnesite, ossia dal carbonato di magnesio presente in natura. Per produrre l'MCM, il carbonato di magnesio dev'essere estratto, macinato, selezionato e successivamente cotto in forno a temperature comprese tra 1 500 e 2 000 °C. Si ottiene così una MCM con un tenore di MgO (ossido di magnesio) compreso tra l'80 e il 98 %. Le principali impurità presenti nella MCM sono SiO₂, Fe₂O₃, Al₂O₃, CaO e B₂O₃ (rispettivamente, ossido di silicio, di ferro, di alluminio, di calcio e di boro). L'MCM viene utilizzata soprattutto nell'industria dei materiali refrattari, per produrre refrattari formati e non. Non essendovi differenze di rilievo per quanto riguarda le principali caratteristiche chimiche e fisiche, l'intercambiabilità e gli usi del prodotto in questione, i diversi tipi di MCM vanno considerati un unico prodotto ai fini della presente inchiesta.

2. Prodotto simile

- (10) Un utilizzatore del prodotto in questione ha dichiarato che la MCM originaria della RPC non è un prodotto simile a quella prodotta e venduta nella Comunità, adducendo differenze fra determinate caratteristiche tra cui la qualità. Dall'inchiesta è risultato che la magnesite è estratta e trasformata in MCM secondo processi analoghi e che la MCM viene utilizzata per produrre la stessa gamma di prodotti refrattari. Anche se i metodi di estrazione, il tenore di MgO del giacimento e il metodo di produzione possono variare, queste differenze non incidono in misura significativa sul prodotto finito e non sono tali da giustificare l'affermazione secondo la quale la MCM originaria della RPC e quella prodotta nella Comunità si distinguono per caratteristiche chimiche e fisiche. Questo d'altronde è confermato dal fatto che i

produttori comunitari e gli esportatori cinesi hanno una serie di clienti in comune.

- (11) Si considera pertanto che la MCM esportata nella Comunità dalla RPC, quella prodotta e venduta dall'industria comunitaria denunziante nella Comunità e quella prodotta e venduta nel mercato interno in Turchia siano prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. PROBABILITÀ CHE IL DUMPING CONTINUI

1. Osservazioni preliminari

- (12) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, scopo di questo tipo di riesame relativo agli aspetti del dumping è stabilire se la scadenza delle misure possa portare a una continuazione o a una reiterazione del dumping.

2. Paese analogo

- (13) Nel determinare il valore normale si è tenuto conto del fatto che, ai fini della presente inchiesta, il valore normale relativo alle importazioni dalla RPC ha dovuto basarsi sui dati di un paese terzo ad economia di mercato. In questo contesto, nell'avviso di apertura del presente riesame si è indicata la Turchia quale paese terzo ad economia di mercato adeguato. Un importatore non collegato ha sostenuto che la Turchia non era un paese adeguato, in quanto l'accesso alle materie prime in Turchia sarebbe più difficile che in Cina: le miniere di magnesite turche non godrebbero degli stessi vantaggi naturali di quelle della RPC, cosicché i loro costi di estrazione e di trasformazione sarebbero superiori a quelli delle miniere cinesi. Lo stesso importatore, inoltre, ha sostenuto che il mercato interno turco sarebbe troppo modesto per poter rappresentare il mercato cinese. Questo importatore, però, non ha suggerito alcun paese terzo ad economia di mercato alternativo.

- (14) La Commissione ha analizzato se la Turchia, già utilizzata come paese terzo ad economia di mercato nell'inchiesta precedente, costituisse ancora una scelta ragionevole. In particolare, è emerso che almeno tre società turche producevano e vendevano MCM in Turchia in quantitativi significativi in concorrenza tra loro e con esportatori di altri paesi. La questione della maggiore facilità di accesso alle materie prime nella RPC rispetto alla Turchia era già stata affrontata nell'inchiesta originale e non sono stati presentati nuovi elementi di prova per modificare la conclusione che la Turchia costituiva un paese terzo ad economia di mercato appropriato. Qualora si dovesse dimostrare l'esistenza di tali differenze, si potrebbe tenerne conto apportando gli adeguamenti necessari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base (cfr. considerando 19). Alla luce di quanto sopra, si è inviata una richiesta di collaborazione ai tre produttori turchi conosciuti, uno dei quali ha accettato di collaborare.

3. Valore normale

- (15) Per la determinazione del valore normale, la Commissione ha esaminato in primo luogo, per l'unico produttore turco che ha collaborato, se il volume complessivo delle vendite interne del prodotto in esame fosse rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, vale a dire se tali vendite rappresentassero più del 5 % del volume delle vendite del prodotto in esame per l'esportazione dalla RPC nella Comunità. Si è così accertato che dette vendite interne erano rappresentative.

Si è quindi verificato se si fossero effettuate vendite interne sufficienti del prodotto in esame nel corso di normali scambi commerciali, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Poiché il volume delle vendite remunerative costituiva meno dell'80 %, ma non meno del 10 % delle vendite, il valore normale è stato determinato in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati per le vendite remunerative del prodotto in oggetto.

4. Prezzo all'esportazione

- (16) Data l'assenza di collaborazione degli esportatori cinesi, si è dovuto determinare il prezzo all'esportazione in base ai dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. Quale base adeguata per determinare il prezzo all'esportazione si sono scelti i dati Eurostat. I livelli medi dei prezzi Eurostat sono stati confermati in riferimento alle informazioni ottenute da un importatore che ha collaborato.

5. Confronto

- (17) Si sono messe a confronto la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione della MCM, a norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, entrambi al livello fob nel porto del paese esportatore.
- (18) Per poter effettuare un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. In questo contesto, si sono effettuati adeguamenti per le spese di trasporto interne e marittime, assicurazioni, movimentazione, carico e costi accessori e per il costo dei crediti.
- (19) Nell'inchiesta precedente si era ammesso che l'accesso alle materie prime era più facile nella RPC che in Turchia. Non essendo state presentate informazioni che indicassero alcun cambiamento a questo riguardo, è stata concessa una detrazione per tener conto della differenza dei tassi di estrazione tra i due paesi. Si è deciso di applicare lo stesso adeguamento al valore normale che era stato applicato nell'inchiesta precedente, vale a dire una riduzione del valore normale corrispondente al 20 %

del costo di estrazione accertato per il produttore turco che ha collaborato.

- (20) Come già nell'inchiesta precedente, inoltre, si è considerato che la purezza della materia prima della RPC era superiore a quella della materia prima turca e si è quindi apportato un adeguamento per tener conto di questa differenza.

6. Margine di dumping

- (21) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione ha rivelato l'esistenza di pratiche di dumping, il cui margine è pari allo scarto tra il valore normale accertato nel modo descritto e il prezzo all'esportazione nella Comunità. Il margine di dumping accertato, espresso in termini di percentuale del prezzo all'importazione cif alla frontiera comunitaria, era decisamente considerevole, dell'ordine del 50 %.
- (22) Poiché per tutto il PI si è verificato un dumping a livelli molto significativi, si ritiene molto probabile che, qualora fossero abrogate le misure, il dumping continui come minimo a livelli analoghi.

D. PROBABILITÀ DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

- (23) Poiché si è in presenza di volumi di importazioni molto consistenti con livelli di dumping molto elevati, non si ritiene necessario esaminare se il dumping possa ripetersi in caso di abrogazione delle misure.

E. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

- (24) Nel PI c'erano quattro produttori di MCM nella Comunità. L'inchiesta ha accertato che i due produttori comunitari denunziati rappresentavano il 62 % della produzione comunitaria di MCM e costituivano pertanto l'industria comunitaria ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (25) Si noti che due dei quattro produttori comunitari che rappresentavano l'industria comunitaria nell'inchiesta precedente hanno cessato l'attività nel 1991, vale a dire nel corso dell'inchiesta precedente. Si tratta della Magnomin SA, di Salonicco (Grecia) e della Financial Mining, Industrial & Shipping Corporation (Fimisco), di Atene (Grecia). La Fimisco è stata posta in liquidazione nel 1992 e nel 1996 le sue attività sono state vendute a un produttore di materiali refrattari, la società greca Viomagn. Pur non figurando tra i denunziati della presente inchiesta, la Viomagn la sostiene. Quanto alla Magnomin, ha definitivamente cessato l'attività in quanto la sua licenza mineraria è scaduta nel 1997.
- (26) Per quanto riguarda il produttore austriaco che non ha collaborato (ma non si è opposto), la Veitsch-Radex, dall'inchiesta è emerso che si tratta di un produttore completamente integrato a valle, che utilizza la sua produzione di MCM esclusivamente per il suo consumo interno.

F. ANALISI DELLA SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

1. Consumo sul mercato comunitario

- (27) Il consumo comunitario apparente di MCM è stato determinato in base ai seguenti elementi:
- volumi delle vendite dei produttori comunitari nella Comunità;
 - importazioni di MCM dalla RPC nella Comunità;
 - importazioni di MCM nella Comunità da tutti gli altri paesi terzi.
- (28) In base a questi dati, nel corso del PIP il consumo è diminuito del 2 %, da circa 497 000 t nel 1994 a circa 486 000 t nel PI. In particolare, dopo aver toccato un picco nel 1995 (+ 20 % rispetto al 1994), la domanda ha continuato a calare sino a raggiungere il livello più basso nel 1997. Nel PI il mercato si è considerevolmente ripreso, con un aumento dei consumi del 13 % rispetto al 1997.

2. Importazioni dal paese in questione

a) *Volume delle importazioni e quota di mercato delle importazioni in questione nel PIP*

- (29) Il volume delle importazioni di MCM originaria della RPC nel corso del PIP non ha seguito la stessa tendenza dei consumi. Tra il 1994 e il PI, le importazioni dalla RPC sono aumentate del 10 % circa, passando da circa 238 000 t a circa 261 000 t, mentre il consumo comunitario diminuiva del 2 %. Tra il 1997 e il PI, inoltre, le importazioni in questione sono aumentate del 30 %, mentre i consumi sono aumentati solo del 13 %. Si noti che il volume delle importazioni effettuate nel PI (260 967 t) è notevolmente superiore al livello corrispondente delle importazioni accertato per il PI dell'inchiesta precedente (176 000 t).
- (30) La quota di mercato delle importazioni originarie della RPC è passata dal 48 % del 1994 al 54 % del PI. Vale la pena di notare che durante il PI dell'inchiesta precedente si era determinata una quota di mercato pari a un indice di 85, posto 100 il livello del 1994.

b) *Evoluzione dei prezzi e andamento dei prezzi delle importazioni del prodotto in questione*

i) *Evoluzione dei prezzi delle importazioni in questione*

- (31) Data l'assenza di qualsiasi collaborazione da parte degli esportatori cinesi, l'evoluzione dei prezzi delle importazioni dalla RPC nel corso del PIP è stata determinata utilizzando i dati Eurostat, sulla base dei prezzi medi CIF all'importazione. Nel PIP tali prezzi sono aumentati del 10 % circa. In particolare, tra il 1994 e il 1995, vale a dire subito dopo l'istituzione delle misure antidumping

definitive, i prezzi della MCM originaria della RPC nella Comunità sono aumentati del 16 % circa. A partire dal 1996, tuttavia, tali prezzi hanno iniziato a diminuire, lentamente ma stabilmente, di anno in anno. Per tutto il PIP i prezzi sono sempre stati superiori al prezzo minimo. Si noti che nel periodo dell'inchiesta precedente il prezzo CIF all'importazione era di circa 90 ECU/t.

- (32) L'evoluzione dei prezzi delle importazioni originarie della RPC andrebbe collocata nell'ottica dei due principali elementi emersi dall'inchiesta. Anzitutto, si direbbe che i dati Eurostat non siano necessariamente precisi. I prezzi all'importazione verificati nel corso dell'inchiesta sulla base di operazioni reali, infatti, sono risultati sempre inferiori alle cifre di Eurostat. Dato però che le importazioni in tal modo verificate non potevano essere considerate rappresentative in termini di volume e di valore, per stabilire la tendenza dei prezzi delle importazioni dalla RPC si sono utilizzate le cifre di Eurostat.

- (33) In secondo luogo, nel corso del PIP il mix dei prodotti esportati nella Comunità dagli esportatori cinesi è cambiato rispetto all'inchiesta precedente. In base ai dati forniti dalle parti interessate che hanno collaborato o hanno fornito informazioni ai servizi della Commissione, è emerso che, dopo l'istituzione delle misure, il prodotto interessato venduto nella Comunità dagli esportatori cinesi aveva sempre un tenore di MgO pari o superiore al 90 %. A titolo di confronto, nel periodo dell'inchiesta precedente le importazioni di MCM originaria della RPC con un tenore di MgO inferiore al 90 % costituivano più del 50 % del totale delle importazioni, vale a dire che la maggior parte delle importazioni consistevano in MCM di qualità inferiore e quindi meno costosa e il prezzo minimo era stato calcolato in base a questi prezzi inferiori. Questo dunque indica che l'aumento dei prezzi nel corso del PIP si può spiegare con il fatto che gli esportatori cinesi vendevano una percentuale maggiore di MCM di qualità superiore.

- (34) Si noti inoltre che nel PIP i prezzi nella Comunità della MCM originaria della RPC erano sempre inferiori rispetto ai prezzi dei produttori comunitari (cfr. considerando 35) e degli altri paesi terzi (cfr. considerando 59).

ii) *Andamento dei prezzi degli esportatori*

- (35) Per esaminare l'andamento dei prezzi degli esportatori giapponesi in rapporto a quello dell'industria comunitaria nel corso del PI, e data la mancanza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi, i servizi della Commissione hanno utilizzato due metodi. Anzitutto, in base ai dati Eurostat, si è confrontato il prezzo CIF all'esportazione con la media ponderata dei prezzi dei produttori comunitari denunziati, adeguata al livello franco fabbrica, indipendentemente dallo specifico tenore di MgO. Su questa base, i prezzi della MCM originaria della RPC sono risultati inferiori a quelli dell'industria comunitaria.

(36) In secondo luogo, e alla luce del cambiamento del mix di prodotti di cui sopra (considerando 33), è parso più logico, per farsi un quadro realistico del comportamento di mercato degli esportatori cinesi, confrontare il prezzo all'esportazione CIF con il prezzo praticato dai produttori comunitari denunzianti per la MCM con un tenore di MgO pari o superiore al 90 %. Utilizzando questo metodo, i prezzi di vendita degli esportatori cinesi sono effettivamente risultati notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria.

(37) L'evoluzione dei prezzi della MCM andrebbe anche esaminata alla luce dei fattori seguenti. Sulla base delle informazioni fornite da un importatore non collegato le cui importazioni rappresentavano rispettivamente il 13 % e l'11 % del totale delle importazioni dalla RPC nella Comunità nel 1995 e nel 1996, l'aumento di prezzo riscontrato per circa la metà dei volumi importati rispetto al periodo dell'inchiesta originale è risultato artificiale, come dimostrano le seguenti considerazioni. L'importatore in questione ha acquistato MCM da esportatori cinesi ad un prezzo inferiore al prezzo minimo di 120 ECU/t. Per la grande maggioranza di queste importazioni, lo sdoganamento è stato poi effettuato dai clienti dell'importatore non collegato (vale a dire gli utilizzatori effettivi del prodotto) in base al prezzo di rivendita pagato a quest'ultimo. In questo prezzo di rivendita l'importatore non collegato ha calcolato un certo margine per coprire le spese sostenute nella Comunità e per assicurarsi un utile. Tramite questa operazione, si è colmato lo scarto tra il prezzo di acquisto pagato all'esportatore cinese e il prezzo minimo. Grazie a questa operazione, il prezzo finale dichiarato dal cliente dell'importatore alle autorità doganali era superiore al prezzo minimo, ma il meccanismo utilizzato per giungere a questo prezzo finale dimostra anche che la MCM cinese poteva essere venduta nella Comunità a un prezzo inferiore ai 120 ECU/t. A questo proposito si dovrebbe anche tenere conto che il prezzo minimo originale era stato determinato al livello dei prezzi di acquisto degli importatori/rivenditori, e non al livello dei prezzi di acquisto degli acquirenti finali. La prassi commerciale sopra descritta, quindi, sembra compromettere l'efficacia concreta delle misure e potrebbe anche spiegare come mai i dati Eurostat indicavano cifre superiori ai prezzi effettivi verificati nel corso dell'inchiesta.

3. Situazione economica dell'industria comunitaria

a) Produzione

(38) La produzione di MCM dell'industria comunitaria è diminuita del 33 % circa tra il 1994 e il PI. Si noti che tale calo della produzione è stato particolarmente accentuato tra il 1995 e il 1996, in coincidenza con la contrazione del consumo di MCM nel mercato comunitario.

(39) L'inchiesta ha accertato che, nel corso del PIP, l'industria comunitaria è stata costretta a modificare il suo mix di prodotti e a concentrare maggiormente la sua produzione sulla MCM di qualità inferiori. Ciononostante l'industria comunitaria ha continuato a produrre un quanti-

tativo significativo (il 20 % circa) di MCM con un tenore di MgO pari o superiore al 90 %.

b) Capacità produttiva

(40) Nel corso del PIP, la capacità produttiva dell'industria comunitaria è rimasta stabile.

c) Utilizzo della capacità produttiva

(41) Tra il 1994 e il PI, l'utilizzo della capacità produttiva è diminuito del 34 %.

d) Volume delle vendite

(42) Tra il 1994 e il PI il volume totale delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito del 36 % circa. Si noti che, mentre nel 1995, dopo l'istituzione delle misure, l'industria comunitaria aveva potuto beneficiare di un aumento della domanda (aumentando del 3 % circa il volume delle sue vendite), nel PI, nonostante un aumento del 13 % del consumo (cfr. considerando 28), essa non ha potuto seguire questa tendenza e il volume delle sue vendite è diminuito del 23 % circa.

e) Quota di mercato

(43) Nel corso del PIP, la quota del mercato comunitario dell'industria comunitaria è diminuita del 37 %. Si noti a questo riguardo che, mentre le quote di mercato detenute dall'industria comunitaria nell'inchiesta precedente erano scese dal 30 % nel 1988 al 15 % nel periodo dell'inchiesta precedente, la tendenza negativa è rallentata dopo l'istituzione delle misure antidumping oggetto del presente riesame.

f) Andamento dei prezzi

(44) L'inchiesta ha dimostrato che il prezzo medio di vendita franco fabbrica della MCM dei produttori comunitari denunzianti è salito del 23 % in tutto il PIP. Nonostante tale aumento, però, l'industria comunitaria non ha potuto aumentare i suoi prezzi a un livello remunerativo, come descritto in prosieguo (considerando 46), ed ha potuto solo operare in perdita.

(45) L'andamento dei prezzi va analizzato alla luce del cambiamento del mix di prodotti di cui sopra, verificatosi nel corso del PIP (cfr. considerando 39). L'industria comunitaria, infatti, ha progressivamente concentrato la sua produzione e le sue vendite sulla MCM di qualità inferiori, che si possono produrre a costi più bassi e quindi vendere a prezzi inferiori, a scapito delle qualità superiori, che potrebbero essere più remunerative, ma per le quali l'industria comunitaria non ha potuto competere con la pressione sui prezzi esercitata dagli operatori cinesi. Sebbene in assoluto i prezzi siano aumentati, quindi, l'industria comunitaria non ha potuto raggiungere un livello di prezzi soddisfacente.

g) *Redditività*

- (46) La redditività dell'industria comunitaria, espressa in termini di percentuale delle vendite nette, pur aumentando in termini assoluti da un indice di (-100) nel 1994 a (-28) nel PI, è rimasta negativa per quasi tutto il PIP.

h) *Occupazione*

- (47) Nel corso del PIP l'occupazione nell'industria comunitaria è diminuita del 31 %.

i) *Investimenti*

- (48) Nel PIP i produttori comunitari denunzianti hanno aumentato il loro tasso di investimenti del 78 % circa. Benché questa cifra non si riferisca unicamente al prodotto in esame, non essendo stato possibile imputare gli investimenti solo alla MCM, è risultato che gli investimenti erano perlopiù destinati a razionalizzare ulteriormente il processo di produzione della MCM.

j) *Conclusione*

- (49) Dopo l'istituzione delle misure antidumping nel 1993, e per tutto il PIP, la situazione dell'industria comunitaria è migliorata per quanto riguarda alcuni degli indicatori economici esaminati. In particolare, sono aumentati i suoi prezzi di vendita medi e si sono ridotte le sue perdite. Sono inoltre continuati gli sforzi volti a razionalizzare il processo di produzione e si sono fatti nuovi investimenti, a dimostrazione del fatto che il settore è ancora vitale e deciso a proseguire l'attività.
- (50) Gli altri indicatori economici, però, non hanno registrato uno sviluppo altrettanto favorevole nel corso del PIP. L'industria comunitaria infatti non è riuscita ad aumentare la produzione, l'utilizzo della capacità produttiva, i volumi delle vendite, le quote di mercato e l'occupazione portandoli ad un livello soddisfacente.
- (51) Si conclude pertanto che l'industria comunitaria si trova ancora in una situazione difficile.

4. Impatto delle importazioni in questione

- (52) L'andamento del mercato dopo l'istituzione delle misure rivela che il prezzo minimo stabilito nell'inchiesta precedente non era tale da scoraggiare gli esportatori cinesi dal vendere nel mercato comunitario. Le quote di mercato degli esportatori cinesi sono anzi aumentate nel corso del PIP e la loro presenza nel mercato comunitario, complessivamente, si è rafforzata rispetto a quella del periodo dell'inchiesta precedente. Si noti inoltre che l'industria comunitaria ha perso quota di mercato quasi nella stessa misura in cui la RPC l'ha guadagnata.
- (53) A seguito delle misure istituite, i prezzi delle esportazioni cinesi sono aumentati nel corso del PIP dell'inchiesta attuale, ed anche la situazione dei prezzi dell'industria comunitaria è parsa svilupparsi in maniera più positiva. Tuttavia, come si è spiegato in dettaglio in

precedenza, non si dovrebbe sopravvalutare questo aumento dei prezzi. Tale andamento dei prezzi, comunque, andrebbe anche collocato nel quadro del passaggio da qualità inferiori a qualità superiori di MgO e più costose da parte degli esportatori cinesi (cfr. considerando 33). In secondo luogo, si dovrebbe tenere presente che questo cambiamento del mix di prodotti ha spinto l'industria comunitaria a ridurre progressivamente i volumi delle vendite e la produzione di MCM di qualità superiori. Come si è spiegato nel considerando 36, la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni in questione si è fatta sentire in particolare sulle qualità superiori di MCM, in relazione alle quali l'industria comunitaria non ha potuto sostenere la concorrenza (cfr. anche considerando 45).

- (54) Sembra inoltre opportuno citare l'impatto del sistema cinese per il rilascio di licenze introdotto nel 1994, che con tutta probabilità ha contribuito all'aumento dei prezzi cinesi a livello mondiale (per ulteriori particolari, cfr. considerando 73, 74 e 75).
- (55) L'inchiesta ha poi dimostrato che durante il PI sono stati pagati dazi antidumping su non meno del 7 % del totale delle importazioni cinesi del prodotto in questione, il che significa che tali esportazioni sono state effettuate a prezzi inferiori al prezzo minimo.

5. Volume delle importazioni e prezzi delle importazioni da altri paesi terzi*a) Volume delle importazioni e quota di mercato*

- (56) Il volume delle importazioni di MCM da altri paesi terzi è diminuito nel PIP da circa 178 500 t (1994) a circa 166 500 t nel PI. Ciò corrisponde a una diminuzione del 7 % circa.
- (57) Le quote di mercato delle importazioni da altri paesi terzi sono diminuite di due punti percentuali tra il 1994 e il PI. Tale riduzione è ancora più accentuata tra il 1995 e il PI, sebbene in precedenza ci fosse stato un aumento tra il 1994 e il 1995, ed è superiore alla tendenza del consumo comunitario (se le importazioni avessero seguito il consumo comunitario, le quote di mercato sarebbero rimaste stabili).

- (58) Quanto sopra dimostra che durante il PIP gli esportatori cinesi hanno potuto consolidare la loro posizione nella Comunità a scapito non solo dell'industria comunitaria (cfr. considerando 42), ma anche degli altri paesi terzi.

b) Prezzi di vendita delle importazioni da paesi terzi

- (59) In base ai dati Eurostat, il prezzo di vendita medio delle importazioni da altri paesi terzi è diminuito del 9 % nel PIP. Il prezzo unitario, tuttavia, è stato mediamente sempre superiore a quello delle importazioni originarie della RPC e a quello delle vendite dell'industria comunitaria.

(60) Alla luce di quanto precede, si ritiene che le importazioni del prodotto in esame da altri paesi terzi non abbiano avuto ripercussioni significative sulla situazione economica dell'industria comunitaria.

6. Conclusione

(61) Nonostante le misure in vigore, a causa della persistente pressione sui prezzi esercitata dagli esportatori cinesi la situazione economica dell'industria comunitaria è rimasta difficile. Tale pressione sui prezzi ha infatti impedito all'industria comunitaria di riprendersi dagli effetti delle pratiche di dumping precedenti e ancora presenti. Si noti a questo proposito che già due dei quattro produttori comunitari che rappresentavano l'industria comunitaria nell'inchiesta precedente hanno cessato l'attività nel corso del procedimento precedente, con una significativa perdita di posti di lavoro. Ciononostante, l'inchiesta ha dimostrato che, come testimoniano i suoi investimenti, il resto dell'industria comunitaria è ancora vitale e non intende abbandonare questo segmento della produzione.

G. PROBABILITÀ DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1. Analisi della situazione della RPC

(62) Per valutare il probabile effetto della scadenza delle misure in vigore e, tenendo conto del fatto che la situazione economica dell'industria comunitaria rimane difficile, si sono esaminati i seguenti elementi:

a) *Riserve, capacità produttiva, utilizzo della capacità produttiva e scorte*

(63) In mancanza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi, l'analisi si è basata sulle informazioni fornite nella denuncia e su informazioni ricavate da riviste specializzate e ricerche di mercato.

(64) Per quanto riguarda le riserve di magnesia, secondo le fonti summenzionate, la RPC ha la maggiore riserva che si sia trovata in un singolo paese, pari al 17,3 % delle riserve mondiali.

(65) Sempre secondo le stesse fonti, la capacità produttiva di magnesia della RPC negli ultimi anni è stata di circa 2 500 000 t/anno, di cui 1 700 000 t di MCM. Questo significa che la RPC detiene il 28 % della capacità produttiva mondiale di MCM.

(66) Per quanto riguarda l'utilizzo della capacità produttiva e le scorte, non si sono potute ottenere informazioni attendibili a causa della mancanza di collaborazione di qualsiasi parte interessata cinese.

(67) Sulla base delle pubblicazioni specialistiche e delle riviste disponibili e date le grandi dimensioni delle riserve di materia prima e della capacità produttiva, si è concluso che gli esportatori cinesi hanno notevoli potenzialità di aumentare i loro volumi di produzione e di esportazione verso la Comunità in futuro.

b) *Esportazioni cinesi verso paesi terzi*

(68) I servizi della Commissione hanno inoltre analizzato, in base alle statistiche commerciali del Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, le esportazioni di MCM originarie della RPC verso gli Stati Uniti, uno dei più importanti mercati di esportazione per la RPC. Tali importazioni costituivano il 77 % del totale delle importazioni di MCM da tutto il mondo negli Stati Uniti nel 1998.

(69) Il volume totale delle esportazioni originarie della RPC verso gli Stati Uniti è salito da circa 263 000 t nel 1994 a circa 292 000 t nel 1998, registrando un incremento dell'11 % e toccando un picco di più di 320 000 t nel 1995. Quanto ai prezzi, i prezzi CIF delle vendite sono aumentati da un livello di 88 ECU/t nel 1994 a 117 ECU/t nel PI, registrando un incremento del 33 %.

(70) L'inchiesta ha mostrato un'analogia tra il comportamento cinese negli Stati Uniti e nella Comunità. In entrambi i mercati, i prezzi cinesi erano generalmente i più bassi rispetto alle importazioni da tutti gli altri paesi terzi, e questo per tutta la durata del PIP.

(71) Il suddetto prezzo di 117 ECU/t nel PI è del 23 % inferiore al prezzo cinese praticato nella Comunità nello stesso periodo e del 2,5 % inferiore al prezzo minimo stabilito dalle precedenti misure per la Comunità.

(72) Alla luce di quanto precede, si può concludere che, in assenza di misure, i prezzi cinesi potrebbero scendere almeno a livelli paragonabili ai prezzi delle importazioni negli Stati Uniti.

c) *Il sistema cinese di rilascio delle licenze*

(73) Nell'aprile del 1994, il ministero del Commercio estero e della Cooperazione economica (Ministry of Foreign Trade and Economic Co-operation — MOFTEC) e la Camera di commercio cinese degli importatori e degli esportatori di metalli, minerali e sostanze chimiche (China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters — CCCMMC) hanno introdotto un sistema di licenze all'esportazione per tutte le esportazioni di determinati minerali, equivalente ad un sistema di contingentamento e di tassazione delle esportazioni. Tutti i diversi tipi di magnesia, compresa la MCM, sono stati inclusi in questo sistema di rilascio di licenze. Nel 1997, 18 società cinesi hanno ottenuto una licenza per esportare magnesia fino a un volume massimo di 2 Mio t nell'ambito delle assegnazioni annuali delle licenze e dei quantitativi. Nel 1997, la commissione di licenza ammontava a 30 USD/t (26,5 ECU/t), e nel 1998 è aumentata a 40 USD/t (36,6 ECU/t). Questo significa che, se si rispetta il prezzo minimo di 120 ECU/t, il prezzo di esportazione effettivo della MCM verso la Comunità, al netto della commissione di licenza, sarebbe di 83,4 ECU/t. Secondo EUROMETAUX, la provincia di Liaoning, in cui hanno sede la maggior parte dei produttori, ha introdotto nel 1995 un'imposta locale sulle esportazioni, che nel 1997 ammontava a 15,7 USD/t (14,4 ECU/t). Di conseguenza, il prezzo di vendita effettivo nella Comunità, una volta dedotta anche l'imposta locale, sarebbe di appena 69,4 ECU/t.

Eurometaux sostiene che il sistema cinese di rilascio di licenze per la magnesite e quindi per la MCM potrebbe essere prossimamente abolito ed ha dichiarato che, in tal caso, aumenterebbe il volume e diminuirebbe notevolmente il prezzo delle esportazioni di MCM originarie della RPC se non si mantenessero in vigore le misure antidumping.

- (74) Si noti a questo proposito che dall'analisi del sistema di rilascio di licenze effettuata emerge chiaramente il rischio che, dato il considerevole ammontare delle commissioni di licenza, gli esportatori cinesi vendano MCM nella Comunità a prezzi molto bassi.
- (75) Inoltre, alla luce del fatto che il sistema sopra descritto è gestito autonomamente dal governo del paese esportatore, si ritiene che la sua esistenza o la sua abolizione non possa avere alcuna influenza sulla decisione delle istituzioni comunitarie in merito alla ricorrenza o meno di pratiche di dumping fonte di pregiudizio in assenza di misure.

2. Conclusione sulla reiterazione del pregiudizio

- (76) Alla luce di quanto sopra e, in particolare, dei seguenti elementi:
- nonostante le misure in vigore, la situazione economica dell'industria comunitaria rimane difficile;
 - le importazioni dalla RPC detengono tuttora una posizione eccezionalmente forte sul mercato comunitario ed avvengono a prezzi bassi oggetto di dumping;
 - i prezzi che gli esportatori cinesi potrebbero praticare in assenza di misure antidumping sono potenzialmente molto bassi se si tiene conto, da una parte, dei prezzi al netto delle commissioni connesse al sistema cinese di rilascio delle licenze e, dall'altra, del comportamento cinese nel mercato degli Stati Uniti, in cui i prezzi sono sempre stati inferiori a quelli della Comunità;
 - le grandi riserve di materie prime e le notevoli capacità cinesi di sfruttare tali materie prime fanno ritenere che gli esportatori cinesi abbiano la possibilità di aumentare la loro produzione e/o i loro volumi di esportazione;
 - sebbene fosse in vigore un prezzo minimo, in vari casi sono state effettuate operazioni al di sotto del prezzo minimo, il che fa ritenere che gli esportatori cinesi siano perfettamente in grado di abbassare i loro prezzi;

Sulla base degli elementi sopra esposti, si conclude che, qualora le misure fossero abrogate, è probabile che si ripeta il pregiudizio.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Introduzione

- (77) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se una proroga delle misure antidumping in vigore sia contraria agli interessi della Comunità nel suo insieme. La determinazione dell'interesse della Comunità si è basata su un'analisi dell'interesse delle varie parti coinvolte, vale a dire dell'industria comunitaria, degli importatori e dei rivenditori, nonché degli utilizzatori del prodotto in esame.
- (78) Per valutare il probabile impatto di una proroga o di una mancata proroga delle misure, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti interessate di cui sopra. La Commissione ha inviato questionari a dodici importatori e a settantotto utilizzatori del prodotto in esame. Nessun importatore ha risposto al questionario, anche se due hanno fornito alcune informazioni. Per quanto riguarda gli utilizzatori, due di loro hanno risposto al questionario e i dati sono stati verificati.
- (79) Si ricordi che nella precedente inchiesta si era ritenuto che l'adozione di misure non fosse contraria all'interesse della Comunità e che la presente inchiesta riguarda un riesame e, quindi, analizza una situazione in cui le misure antidumping sono già in vigore. Di conseguenza, i tempi e la natura della presente inchiesta consentono di valutare qualsiasi ripercussione negativa indesiderata che le misure antidumping in vigore possono aver avuto in passato sulle parti interessate.

- (80) Sulla base di questa premessa si è esaminato se, nonostante le conclusioni sulla continuazione e sulla reiterazione del dumping e del conseguente pregiudizio, esistessero motivi convincenti per concludere che non era nell'interesse della Comunità mantenere in essere le misure nel caso in questione.

2. Interesse dell'industria comunitaria

- (81) Si ritiene che, se non si manterranno in essere le misure antidumping istituite a seguito dell'inchiesta precedente, è probabile che il dumping causa del pregiudizio si ripeta e che la già precaria situazione dell'industria comunitaria si deteriori ulteriormente.
- (82) Come si è dimostrato, l'industria comunitaria ha risentito delle importazioni a basso prezzo di MCM originaria della RPC nel corso del PIP. Si ritiene pertanto che l'obiettivo delle misure antidumping oggetto del riesame, vale a dire ripristinare una concorrenza leale nel mercato comunitario tra l'industria comunitaria e i produttori cinesi, non sia stato pienamente raggiunto.
- (83) L'industria comunitaria, benché negli ultimi anni abbia fatto notevoli sforzi per migliorare la sua produttività, nel tentativo di ridurre i costi di produzione e di aumentare la sua competitività, non è riuscita a portare i suoi utili a un livello ragionevole nel corso del PIP e, per di più, c'è stato un forte calo dell'occupazione. Due produttori comunitari in Grecia che avevano partecipato all'inchiesta precedente hanno inoltre cessato l'attività.

- (84) L'inchiesta però ha anche accertato che l'industria comunitaria è vitale, come testimonia in particolare il suo notevole tasso di investimenti nel corso del PIP. Gli sforzi avviati per razionalizzare il processo di produzione dimostrano inoltre che l'industria comunitaria è decisa a non abbandonare questo segmento della produzione.
- (85) Alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario prorogare le misure in vigore al fine di evitare gli effetti negativi delle importazioni oggetto di dumping che potrebbero mettere a repentaglio l'esistenza dell'industria comunitaria e di conseguenza numerosi posti di lavoro. Si tenga conto, tra l'altro, che, se sparisse l'industria comunitaria, ci sarebbero ripercussioni negative anche sull'industria a valle, che vedrebbe significativamente ridursi la sua scelta di fornitori.

3. Interesse degli importatori

- (86) Nessuno degli importatori non collegati ha risposto al questionario inviato dalla Commissione. Questa mancanza di collaborazione è di per sé un'indicazione che questo settore non ha accusato alcun sostanziale effetto negativo sulla sua situazione economica a seguito delle misure, come conferma il fatto che gli importatori hanno continuato a rivendere il prodotto in esame, aumentando addirittura il volume delle importazioni nel corso del PIP.
- (87) Si conclude pertanto che la situazione economica degli importatori del prodotto in esame non ha risentito negativamente dell'istituzione delle misure antidumping attualmente in vigore. Dunque è anche improbabile che una prosecuzione delle misure porti in futuro a un deterioramento della loro situazione economica.

4. Interesse degli utilizzatori

- (88) Gli utilizzatori del prodotto in esame, vale a dire l'industria a valle, sono i produttori di materiali refrattari. Solo due dei settantotto utilizzatori cui la Commissione ha inviato il questionario hanno risposto. Analogamente a quanto si è detto per gli importatori, il basso livello di collaborazione è di per sé un'indicazione che la situazione economica di questo settore non ha subito sostanziali effetti negativi a seguito delle misure. Nonostante la limitata rappresentatività delle due società dell'industria a valle che hanno collaborato (una ha acquistato solo il 2 % circa del totale della MCM importata dalla RPC nel PIP, mentre l'altra ne ha acquistato, a partire dal 1997, meno dell'1 %), si è valutato l'impatto delle misure in vigore sulla loro situazione.
- (89) A questo riguardo, l'inchiesta ha stabilito che gli utilizzatori hanno continuato, e in un caso hanno addirittura iniziato, a importare MCM originaria della RPC nonostante le misure in vigore. Tali misure non hanno dunque costituito un deterrente per i produttori di mate-

riali refrattari che li ha indotti a cambiare fonti di approvvigionamento. Benché la MCM costituisca una parte significativa del costo dei materiali refrattari, si direbbe dunque che l'aumento del prezzo delle importazioni dalla RPC non è stato elevato al punto tale da creare problemi.

- (90) Vale la pena di osservare che, sebbene il prezzo all'importazione della MCM per l'utilizzatore finlandese sia quasi raddoppiato dopo che la Finlandia ha aderito alla Comunità europea, questa società ha continuato ad acquistare MCM originaria della RPC. Si possono dunque trarre due conclusioni:
- le misure sono state efficaci provocando un aumento dei prezzi delle importazioni originarie della RPC;
 - il prezzo che ne è derivato è rimasto concorrenziale rispetto al prezzo praticato nel resto della Comunità.

- (91) Alla luce di quanto precede, si può escludere che le misure antidumping abbiano avuto qualsiasi influenza negativa significativa sulla situazione dei costi e sulla redditività degli utilizzatori del prodotto in esame.
- (92) Come si è già illustrato (considerando 29 e 30), le misure antidumping in vigore non hanno avuto l'effetto di chiudere il mercato comunitario alle importazioni, ma piuttosto quello di combattere le prassi commerciali sleali e di porre in qualche misura rimedio agli effetti di distorsione degli scambi delle importazioni oggetto di dumping. Come si è visto, infatti, le importazioni dalla RPC sono aumentate del 10 % nel corso del PIP.

Dato che le misure sono già in essere da qualche tempo e che sarebbero mantenute allo stesso livello, si può concludere che ciò non comporterebbe alcun deterioramento della situazione degli utilizzatori.

5. Conclusione sull'interesse della Comunità

- (93) Da una parte, è probabile che una conferma delle misure antidumping in vigore si traduca in una stabilità dei prezzi della MCM sul mercato comunitario. Se si lasciasse l'industria comunitaria priva di qualsiasi protezione rispetto agli effetti delle importazioni oggetto di dumping non solo si indebolirebbe la sua posizione, ma si rischierebbe addirittura di provocarne la scomparsa. D'altro canto, si direbbe che in passato le misure esistenti non abbiano avuto effetti negativi significativi sulla situazione economica degli utilizzatori e degli importatori. In base alle informazioni raccolte nel corso della presente inchiesta, qualsiasi eventuale aumento dei prezzi potesse derivare per gli utilizzatori dall'istituzione di misure antidumping non sembra sproporzionato rispetto al beneficio ottenuto per l'industria comunitaria eliminando la distorsione degli scambi provocata dalle importazioni oggetto di dumping.

- (94) Si conclude pertanto che non vi sono valide ragioni che si oppongano alla proroga delle misure antidumping in vigore.

I. DAZI ANTIDUMPING

- (95) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si propone il mantenimento delle misure in vigore ed è stato loro concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni a seguito di tale comunicazione. Non è pervenuto alcun commento.
- (96) Da quanto precede si desume che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, si dovrebbero mantenere i dazi antidumping variabili in combinazione con un prezzo minimo di 120 ECU/t sulle importazioni di MCM originaria della RPC istituiti dal regolamento (CE) n. 3386/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di magnesite calcinata a morte (sinterizzata) di cui al codice NC 2519 90 30, originaria della Repubblica popolare cinese.
2. L'importo del dazio è pari alla differenza tra 120 EUR/t e il prezzo netto, franco frontiera comunitaria, del prodotto non sdoganato, qualora quest'ultimo sia inferiore.
3. Salvo diverse disposizioni, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi e altre prassi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA

REGOLAMENTO (CE) N. 361/2000 DELLA COMMISSIONE**del 17 febbraio 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 febbraio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	204	47,2	
	624	202,1	
	999	124,7	
0707 00 05	052	116,4	
	068	137,9	
	628	159,4	
	999	137,9	
0709 10 00	220	206,1	
	999	206,1	
0709 90 70	052	124,0	
	204	49,3	
	628	156,0	
	999	109,8	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	47,1	
	204	39,1	
	212	41,0	
	220	23,6	
	624	59,8	
	999	42,1	
	0805 20 10	052	53,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	204	67,9	
	999	60,8	
	052	60,8	
	204	54,0	
	464	120,7	
	600	57,2	
	624	61,7	
0805 30 10	999	70,9	
	052	56,3	
	600	56,2	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	999	56,3	
	060	46,7	
	400	86,5	
	404	84,6	
	528	106,8	
	720	113,1	
	728	82,9	
	999	86,8	
	0808 20 50	388	104,2
		400	108,9
528		89,0	
720		65,0	
999		91,8	

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 362/2000 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2000**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1667/98 e che porta a 645 788 tonnellate il quantitativo globale
oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento
svedese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1667/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 295/2000 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 634 125 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento svedese. La Svezia ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 11 663 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione. È opportuno portare a 645 788 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento svedese.
- (3) Tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati. Occorre

quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1667/98.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1667/98 è modificato come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 645 788 tonnellate di orzo che possono essere esportate verso tutti i paesi terzi, eccettuati gli Stati Uniti d'America, il Canada e il Messico.
 2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 645 788 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.»
- 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9.1.1999, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU L 211 del 29.7.1998, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 34 del 9.2.2000, pag. 8.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzino	Quantitativi
Ättersta	7 584
Boarp	2 480
Brännarp	2 624
Broddbo 1	5 997
Broddbo 2	6 076
Djurön	112 474
Ervalla	934
Falun	878
Fammarp	19 046
Funbo-Lövsta	6 579
Gamleby	2 835
Gårdsjö	2 565
Gävle	10 847
Gimo	23 901
Gistad	3 761
Gullspång	2 391
Halmstad (Engströms)	4 659
Hästholmen	5 089
Helsingborg	73 933
Hova	12 981
Kalmar	15 738
Karlshamn	87 536
Katrineholm	2 068
Köping	38 714
Laholm	2 737
Mariestad	1 956
Mjölby	1 804
Moraby	1 637
Motala	2 807
Norrtälje	10 014
Ormesta	17 988
Österbybruk	10 878
Otterbäcken	4 075
Rimforsa	21 449
Rök	4 994
Signestorp	4 517
Simonstorp	5 022
Skivarp	17 301
Söråker	13 053
Stallarholmen	2 062
Stavreviken	1 479
Stockholm (Kvarnholmen)	29 957
Tjustorp	19 849
Värnamo	5 742
Velanda	10 780
Vimmerby	3 997»

REGOLAMENTO (CE) N. 363/2000 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2000

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 238/2000 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati; è opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia

impedire la conclusione di contratti a lungo termine; la fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 ⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (8) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2000.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU L 24 del 29.1.2000, pag. 45.

⁽⁷⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

⁽⁹⁾ GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2000.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 febbraio 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	0,310 0,478	0,310 0,478
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci di codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ – – negli altri casi	1,648 1,213 2,536	1,648 1,213 2,536
1002 00 00	Segala	4,106	4,106
1003 00 90	Orzo	2,658	2,658
1004 00 00	Avena	4,597	4,597
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽³⁾ : – – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ – – negli altri casi – altre (incluso allo stato naturale) Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ – negli altri casi	1,853 3,506 1,610 3,263 3,506 1,853 3,506	1,853 3,506 1,610 3,263 3,506 1,853 3,506
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – a grani lunghi	13,561 13,561 13,561	13,561 13,561 13,561
1006 40 00	Rotture di riso	3,152	3,152
1007 00 90	Sorgo	2,658	2,658

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5), modificato.

⁽²⁾ Le merci in questione sono indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (GU L 159 del 1.7.1993, pag. 112), modificato.

⁽³⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 364/2000 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2000
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la differenza tra il prezzo dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento sul mercato mondiale e nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'applicazione di dette regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore della carne suina conduce a fissare la restituzione come segue.
- (3) Per i prodotti del codice NC 0210 19 81 è opportuno fissare la restituzione a un importo che tenga conto, da un lato, delle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati in questo codice, e, dall'altro, dell'evoluzione prevedibile dei costi di produzione sul mercato mondiale. È tuttavia opportuno assicurare la continuazione della presenza della Comunità nel commercio internazionale di taluni prodotti tipici italiani del codice NC 0210 19 81.
- (4) A causa delle condizioni di concorrenza in certi paesi terzi che sono tradizionalmente i principali importatori dei prodotti dei codici NC 1601 00 e 1602, è opportuno prevedere per questi prodotti un importo che tenga

conto di questa situazione. Tuttavia è opportuno assicurare che la restituzione non sia accordata solamente sul peso netto delle materie commestibili ad esclusione del peso della ossa eventualmente contenute nelle preparazioni.

- (5) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 secondo la loro destinazione.
- (6) È opportuno fissare le restituzioni tenendo conto delle modifiche della nomenclatura delle restituzioni istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2765/1999 ⁽⁴⁾.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La lista dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e l'importo di tale restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 338 del 30.12.1999, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 febbraio 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina

(EUR/100 kg, peso netto)			(EUR/100 kg, peso netto)		
Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione delle restituzioni (1)	Ammontare delle restituzioni
0203 11 10 9000	01	15,00	0203 29 11 9100	01	15,00
	02	40,00		02	40,00
0203 12 11 9100	01	15,00	0203 29 13 9100	01	15,00
	02	40,00		02	40,00
0203 12 19 9100	01	15,00	0203 29 15 9100	01	10,00
	02	40,00		02	25,00
0203 19 11 9100	01	15,00	0203 29 55 9110	01	15,00
	02	40,00		02	40,00
0203 19 13 9100	01	15,00	0210 11 31 9110	04	90,00
	02	40,00	0210 11 31 9910	04	90,00
0203 19 15 9100	01	10,00	0210 12 19 9100	04	20,00
	02	25,00	0210 19 81 9100	04	95,00
0203 19 55 9110	01	15,00	0210 19 81 9300	04	76,00
	02	40,00	1601 00 91 9000	04	28,00
0203 19 55 9310	01	10,00	1601 00 99 9110	03	50,00
	02	25,00		04	25,00
0203 21 10 9000	01	15,00	1602 41 10 9210	03	40,00
	02	40,00		04	62,00
0203 22 11 9100	01	15,00	1602 42 10 9210	04	34,00
	02	40,00	1602 49 19 9120	03	50,00
0203 22 19 9100	01	15,00		04	25,00
	02	40,00	03	45,00	

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Ungheria, Romania, Bulgaria, Slovenia, Lettonia, Lituania, Estonia.

02 tutte le destinazioni, ad eccezione delle destinazioni 01.

03 Russia.

04 tutte le destinazioni.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CE) N. 365/2000 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2000**

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 febbraio 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(EUR/t)		(EUR/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	51,39	1104 23 10 9100	55,07
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	44,05	1104 23 10 9300	42,22
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	44,05	1104 29 11 9000	27,08
1102 90 10 9100	41,75	1104 29 51 9000	26,55
1102 90 10 9900	28,39	1104 29 55 9000	26,55
1102 90 30 9100	86,65	1104 30 10 9000	6,64
1103 12 00 9100	86,65	1104 30 90 9000	9,18
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	66,08	1107 10 11 9000	47,26
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	51,39	1107 10 91 9000	49,54
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	44,05	1108 11 00 9200	53,10
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	44,05	1108 11 00 9300	53,10
1103 19 10 9000	42,99	1108 12 00 9200	58,74
1103 19 30 9100	43,14	1108 12 00 9300	58,74
1103 21 00 9000	27,08	1108 13 00 9200	58,74
1103 29 20 9000	28,39	1108 13 00 9300	58,74
1104 11 90 9100	41,75	1108 19 10 9200	50,16
1104 12 90 9100	96,28	1108 19 10 9300	50,16
1104 12 90 9300	77,02	1109 00 00 9100	0,00
1104 19 10 9000	27,08	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	71,42
1104 19 50 9110	58,74	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	54,67
1104 19 50 9130	47,72	1702 30 91 9000	71,42
1104 21 10 9100	41,75	1702 30 99 9000	54,67
1104 21 30 9100	41,75	1702 40 90 9000	54,67
1104 21 50 9100	55,66	1702 90 50 9100	71,42
1104 21 50 9300	44,53	1702 90 50 9900	54,67
1104 22 20 9100	77,02	1702 90 75 9000	74,83
1104 22 30 9100	81,84	1702 90 79 9000	51,94
		2106 90 55 9000	54,67

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 366/2000 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2000

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso

derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) Tuttavia per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti.
- (6) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 17 febbraio 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione ⁽¹⁾:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

(EUR/t)

Prodotti cerealicoli ⁽²⁾	Ammontare delle restituzioni ⁽²⁾
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	36,71
Prodotti cerealicoli ⁽²⁾ , escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	27,19

⁽¹⁾ I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

⁽²⁾ Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione «prodotti cerealicoli» si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (come tali e senza ricostituzione, ad esclusione della sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

REGOLAMENTO (CE) N. 367/2000 DELLA COMMISSIONE**del 17 febbraio 2000****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti

considerati; dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 febbraio 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(EUR/t)			(EUR/t)		
Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 11 9000	—	—
1001 10 00 9400	01	0	1101 00 15 9100	01	40,50
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9130	01	37,75
1001 90 99 9000	03	19,50	1101 00 15 9150	01	34,75
	02	0	1101 00 15 9170	01	32,25
1002 00 00 9000	03	56,00	1101 00 15 9180	01	30,00
	02	0	1101 00 15 9190	—	—
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 90 9000	—	—
1003 00 90 9000	03	17,50	1102 10 00 9500	01	87,00
	02	0	1102 10 00 9700	01	68,50
1004 00 00 9200	—	—	1102 10 00 9900	—	—
1004 00 00 9400	—	—	1103 11 10 9200	01	7,50 ⁽²⁾
1005 10 90 9000	—	—	1103 11 10 9400	01	6,75 ⁽²⁾
1005 90 00 9000	03	26,00	1103 11 10 9900	—	—
	02	0	1103 11 90 9200	01	7,50 ⁽²⁾
1007 00 90 9000	—	—	1103 11 90 9800	—	—
1008 20 00 9000	—	—			

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Liechtenstein.

⁽²⁾ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20) modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 368/2000 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2000**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento
(CE) n. 1701/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1701/1999 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2322/1999 ⁽⁶⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del rego-

lamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dall'11 al 17 febbraio 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 27,50 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 201 del 31.7.1999, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU L 280 del 30.10.1999, pag. 77.

REGOLAMENTO (CE) N. 369/2000 DELLA COMMISSIONE**del 17 febbraio 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1758/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1758/1999 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del rego-

lamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dall'11 al 17 febbraio 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1758/1999, la restituzione massima all'esportazione di segala è fissata a 65,99 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 210 del 10.8.1999, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 370/2000 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2000**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1707/1999 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2011/1999 ⁽⁶⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; in tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dall'11 al 17 febbraio 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 29,48 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 201 del 31.7.1999, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 248 del 21.9.1999, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 371/2000 DELLA COMMISSIONE**del 17 febbraio 2000****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1897/1999 della Commissione, del 2 settembre 1999, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2482/1999 ⁽⁶⁾, e in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi

paese terzo, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1897/1999.

- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1897/1999, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dall'11 al 17 febbraio 2000, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 233 del 3.9.1999, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU L 303 del 26.11.1999, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 372/2000 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2000**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2010/1999 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del rego-

lamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dall'11 al 17 febbraio 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/1999, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 32,45 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 21.9.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 373/2000 DELLA COMMISSIONE**del 17 febbraio 2000****che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2774/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2774/1999 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la

cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal dell'11 al 17 febbraio 2000 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2774/1999, la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo è fissata in 51,88 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 1 000 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 334 del 28.12.1999, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 189 del 10.7.1995, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 374/2000 DELLA COMMISSIONE**del 17 febbraio 2000****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2776/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2776/1999 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal dell'11 al 17 febbraio 2000 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2776/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 334 del 28.12.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 189 del 10.8.1995, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 375/2000 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2000
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 67/2000 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per i pomodori e le noci comuni con guscio i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il

corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per i pomodori e le noci comuni con guscio esportati dopo il 17 febbraio 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 67/2000 per i pomodori e le noci comuni con guscio la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 17 febbraio e prima del 17 marzo 2000, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 9 del 13.1.2000, pag. 11.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 2000

che accetta gli impegni relativi al procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina

[notificata con il numero C(2000) 2712]

(2000/137/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1802/1999 ⁽³⁾, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina.
- (2) Dopo l'adozione delle misure antidumping provvisorie, la Commissione ha continuato l'inchiesta sul dumping nonché sul pregiudizio e sull'interesse della Comunità. Le risultanze e conclusioni definitive dell'inchiesta sono contenute nel regolamento (CE) n. 348/2000 del Consiglio ⁽⁴⁾, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura originari della Croazia e dell'Ucraina.
- (3) L'inchiesta ha confermato le risultanze provvisorie sul dumping pregiudizievole relativo alle importazioni originarie della Croazia e dell'Ucraina.
- (4) In seguito all'adozione delle misure antidumping provvisorie, il produttore esportatore croato e i produttori esportatori ucraini, di concerto con le autorità ucraine,

hanno proposto impegni in materia di prezzi conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

- (5) In base a tali impegni, i produttori esportatori in questione si sono offerti di vendere ai loro clienti indipendenti fino a un determinato quantitativo del prodotto interessato per l'esportazione nella Comunità a prezzi modificati. Essi si sono inoltre offerti di garantire che i loro prezzi per gruppo di prodotto siano allineati alla struttura dei prezzi in uso nella Comunità.
- (6) Per garantire che il quantitativo delle importazioni a prezzi modificati non superi il quantitativo specificato in ciascun impegno, l'esenzione dovrebbe essere condizionata alla presentazione alle dogane comunitarie dell'originale di un certificato di produzione valido emesso in conformità a quanto indicato nel regolamento del Consiglio che istituisce le misure antidumping definitive.
- (7) Nel caso dell'Ucraina, l'impegno che i produttori esportatori di questo paese hanno proposto di assumere è unico per tutti i produttori — il che rispecchia la situazione dell'Ucraina, che non è un'economia di mercato — ed è accompagnato da garanzie di un adeguato monitoraggio, specialmente riguardo alla soglia di esenzione dal dazio antidumping, fornite dalle autorità ucraine.
- (8) Avendo attentamente esaminato le suddette proposte, la Commissione è convinta che, in caso di accettazione, il pregiudizio sarà eliminato in due modi: anzitutto con un impegno sui prezzi fino al raggiungimento di una soglia annuale di volume, e quindi con un dazio ad valorem per la quota eccedente.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 218 del 18.8.1999, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 45 del 17.2.2000, pag. 1.

(9) Inoltre, poiché i produttori esportatori e le autorità dell'Ucraina si sono impegnati a fornire alla Commissione informazioni periodiche dettagliate sulle vendite e a non concludere accordi di compensazione diretta o indiretta con i loro clienti comunitari, si è concluso che la Commissione potrà controllare efficacemente il rispetto degli impegni.

(10) Alla luce delle considerazioni che precedono, gli impegni proposti dal produttore esportatore croato e dai produttori esportatori ucraini sono considerati accettabili e l'inchiesta può pertanto essere chiusa per quanto riguarda i produttori esportatori in questione.

(11) In caso di violazione o di revoca di un impegno, o qualora vi siano motivi per ritenere che l'impegno sia stato violato, può essere imposto un dazio provvisorio o definitivo a norma dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono accettati gli impegni offerti dai produttori indicati in appresso nel quadro del procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina.

Paese	Produttore	Codice addizionale Taric
Croazia	Zeljezara Sisak d.d., Sisak	A064
Ucraina	Dnepropetrovsk Tube Works, Dnepropetrovsk	A065
	Nikopol Pivdennotrubny Works, Nikopol	A066
	Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant, Dnepropetrovsk	A067

Articolo 2

Con la presente decisione si chiude l'inchiesta connessa al procedimento antidumping di cui all'articolo 1 per quanto riguarda le parti menzionate in tale articolo.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2000.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 16 febbraio 2000****che modifica la decisione 87/257/CEE relativa all'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità***[notificata con il numero C(2000) 380]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/138/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità è stato adottato inizialmente con la decisione 87/257/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 1999/301/CE ⁽⁴⁾. Tale elenco può essere modificato in qualsiasi momento in funzione dei risultati delle ispezioni comunitarie effettuate negli Stati Uniti d'America.
- (2) Gli Stati Uniti d'America hanno fornito garanzie che lo stabilimento 244 W, IBP, Waterloo, Iowa, è attualmente in grado di effettuare l'esame per la ricerca delle trichine nelle carni suine conformemente alle disposizioni della

direttiva 77/96/CEE ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/59/CE della Commissione ⁽⁶⁾.

- (3) L'elenco degli stabilimenti deve essere aggiornato e/o consolidato di conseguenza.
- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 87/257/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 121 del 9.5.1987, pag. 46.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 5.5.1999, pag. 52.

⁽⁵⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 67.

⁽⁶⁾ GU L 315 dell'8.12.1994, pag. 18.

ALLEGATO

Elenco degli stabilimenti degli Stati Uniti d'America in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità

Numero di autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)							NP
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	
3 W	Swift & Company, Worthington, MN	×	×					×	10(a), T
53	American Freezer Services, Norfolk, NE			×					1
I-113	US Cold Storage, Philadelphia, PA			×					1
I-149	C W Storage, Albany, NY			×					1
I-182	Garden State Cold Storage Inc., Mullica Hill, NJ			×					1, TF
I-183	Blue Grass Inspection Service, Philadelphia, PA			×					1
I-195	Rosenberger's Cold Storage Inc., Hatfield, PA			×					1
244 P	Transcontinental Cold Storage, Perry, IA			×					1, TF
244 W	IBP, Waterloo, IA	×	×					×	5, 16, TF, T
245 L	IBP, Lexington, NE	×	×		×				14
I-305	Georgia Ports Authority, Savannah, GA			×					1
320M	Premium Standard Foods, Milan, MO	×	×					×	T
I-335	Service Cold Storage, Miami, FL			×					1
382G	Smithfield Packing Co., Norfolk, VA			×					1
410	Green Bay Dressed Beef Inc., Green Bay, WI	×			×				10
E-713	Central Nebraska Packing Inc., North Platte, NE	×	×					×	15
889 A	J.F. O'Neill Packing Co., Omaha, NE	×	×		×				14
1620	Quality Pork Processors Inc., Austin, MN	×						×	7, 13
E-2018	Dallas Crow Inc., Kaufman, TX	×	×					×	15
2508	The Bruss Company, Chicago, IL		×		×			×	
3056	Termicol Inc., Wallula, WA			×					1
3131	Minnesota Freezer Warehouse Company, Worthington, MN			×					1, TF
3136	Cloverleaf Cold Storage of Fairmont, Fairmont, MN			×					1, TF
3149	Milliard Refrigerated Services, Des Moines, IA			×					1, TF
3157	Des Moines Cold Storage Co. Inc., Des Moines, IA			×					1, TF
3158	Freezer Services Inc., Amarillo, TX			×					1
3161	Monument Distribution Warehouse Inc., Indianapolis, IN			×					1

Numero di autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)						NP
		M	LS	DF	B	O/C	S	
3170	Logansport Refrig Services, Logansport, IN			×				1
3190	American Freezer Services Inc., Fremont, NE			×				1
3198	Milliard Refrigerated Services, Denison, IA			×				1
3215	Napoleon Warehouse Inc., Napoleon, OH			×				1
3216	Freezer Services Inc. of Texas, Garden City, KS			×				1
3229	Iowa Beef Processors Inc., Emporia, KS			×				1
3241	AMC Warehouses, Grand Prairie, TX			×				1
3245	United Refrigerated Services, Marshall, MO			×				1
3261	Rosenberger's Cold Storage Inc., Hatfield, PA			×				1
3283	Industrial Cold Storage, 2625 West 5th St., Jacksonville, FL			×				1
3338	Millard Refrigerated Services, Iowa City, IA			×				1
3363	Millard Refrigerated Services, Friona, TX			×				1
3396	Americold, Bettendorf, IA			×				1
3397	Alford Refrigerated Warehouse, Richardson, TX			×				1
3398	Millard Refrigerated Services, Grand Island, NE			×				1
3407	Bell Cold Storage, St Paul, MN			×				1
3431	Texas Cold Storage, Fort Worth, TX			×				1
3447	Mohawk Cold Storage Division, Wauwatosa, WI			×				1
3475	Atlas Cold Storage, Green Bay, WI			×				1
3505	Dakota Cold Storage, Huron, SD			×				1
3535	Ashland Cold Storage Co., Chicago, IL			×				1
3552	Cloverleaf Cold Storage Co. (No 2), Sioux City, IA			×				1
3554	Cloverleaf Cold Storage Co., Sioux City, IA			×				1
3555	Cloverleaf Cold Storage Co. (No 5), Sioux City, IA			×				1, TF
3573	Albert Lea Freezer Warehouse Co., Albert Lea, MN			×				1, TF
3610	Millard Refrigerated Services, Dodge City, KS			×				1
3688	Newport St Paul Cold Storage, Newport, MN			×				1
3707	United States Cold Storage Inc., Omaha, NE			×				1
3738	Artesian Ice and Cold Storage Co., St Joseph, MO			×				1, TF

Numero di autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)							NP
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	
3748	Cloverleaf Cold Storage Co., Sioux City, IA			×					1
3854	Merchants Refrigerating Co., Vinita Park, MO			×					1
3860	Central Storage and Warehouse Inc., Eau Claire, WI			×					1
3871	York Cold Storage Co., York, NE			×					1
3910	United States Cold Storage, East Peoria, IL			×					1
3942	Wilkerson Cold Storage, Lubbock, TX			×					1
4104	Goldberg & Solovy Foods, 5925 Alcor, CA 90058		×		×				
4816	Frontier Game Company, Whiteface, TX	×	×		×				
E-7041	Beltex Corporation, Fort Worth, TX	×	×					×	15, 18
7271	Custom Meat Corp., Dallas, TX		×		×	×	×		
8904	Bell Cold Storage, St Paul, MN			×					1
8984	Provimi Veal Corp., Seymour, WI	×	×		×				3
9400	Taylor Packing Inc., Wyalusing, PA	×	×		×				9
13182	Millard Refrigerated Services, Omaha, NE			×					1, TF
13225	Quality Refrigerated Services, Omaha, NE			×					1
13331	Millard Processing Services, Omaha, NE (West)			×					1, TF
13531	Beef America Operating Co., York, NE		×		×	×	×		
E-15849	Cavel International, De Kalb, IL	×	×					×	15
17054	RCS/Smithfield Inc., Smithfield, VA			×					1
17068	US Coldstorage, Cumberton, NC			×					1
17354	CSW Central Storage & Warehouse Co. Inc., Madison, WI			×					1
17461	Millard Refrigerated Services, Greeley, CO			×					1
17624	Wiscold Inc. Rochelle, Rochelle, IL			×					1, TF
17756	Millard Refrigerated Services, Sioux City, IA			×					1, TF
17993	Richmond Cold Storage, 5501 Corrugated Road, Sandston, VA			×					1, TF
18163	Quality Refrigerated Services, Spencer, IA			×					1, TF
18265	Alford Refrigerated Warehouses, Houston, TX			×					1
18294	Marshall Cold Store, Marshalltown, IA			×					TF, 1

Numero di autorizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)						NP
		M	LS	DF	B	O/C	S	
18435	Carolina Cold Storage, Tar Heel, NC			×				TF, 1
18674	Millard Refrigerated Services, Edwardsville, KS			×				1, TF
18793	Cloverleaf Cold Storage, Austin, MN			×				TF, 1
18859	North American Bison Cooperative, New Rockford, ND	×	×		×			
18930	Jacintoport Corp., 16203 Peninsula Blvd, Houston, TX			×				1
18986	Alford Refrigerated Warehouse, Laporte, TX			×				1, TF
19086	Gress Refrigerated Services, Scranton, PA			×				1
19087	Inter Cities Cold Storage, Inc., Pittston, PA			×				1
19246	Cloverleaf Cold Storage, Sioux City, IO			×				1, TF
19288	United States Cold Storage, PO Box 242, Milford, DE			×				1
19470	Nordic Warehouse Inc., 403 Commerce Ct., Goldsboro, NC			×				1, TF
19593	Ball Packing Inc., Idaho Falls, ID			×				1
19690	T&T Freezers, 2192 NV Blvd, Vineland, NJ			×				1
19797	Burriss Refrigerated Svcs, Gilbert Rd, Benson, NC			×				1, TF
19870	United States Cold Storage, PO Box 627, Warsaw, NC			×				1
20012	Lakeway International Food Group LLC, Omaha, NE		×		×			
20190	Interstate Warehousing, Newport News, VA			×				1
20374	Quality Refrigerated Services, Omaha, NE			×				1

(*) M: Macello
 LS: Laboratorio di sezionamento
 DF: Deposito frigorifero
 B: Carne bovina
 O/C: Carne ovina/caprina
 S: Carne suina
 SP: Carne di solipedi
 NP: Note particolari

- 1 = Esclusivamente magazzinaggio di carni già imballate nel loro condizionamento in macelli o laboratori di sezionamento riconosciuti.
 2 = Solamente frattaglie.
 3 = Anche fegati in fette di animali della specie bovina.
 4 = Esclusivamente fegati in fette di animali della specie bovina.
 5 = Solamente lingue, cuori e carcasse.
 6 = Solamente lingue, cuori e reni.
 7 = Solamente lingue, cuori, reni e fegati.
 8 = Solamente lingue, cuori, reni, fegati e cervelli.
 9 = Solamente lingue, cuori, stomaci e carcasse.
 10 = Solamente lingue, cuori, reni, fegati e stomaci.
 10(a) = Solamente lingue, cuori, reni, fegati, stomaci e carcasse.
 11 = Solamente carcasse, lingue, cuori, reni, fegati e cervelli.
 12 = Solamente cuori e stomaci.
 13 = Solamente frattaglie imballate che hanno subito un trattamento col freddo di cui all'articolo 3 della direttiva 77/96/CEE.
 14 = Escluse le frattaglie.
 15 = Esclusi fegati e reni.
 16 = Solamente le carcasse e le frattaglie imballate che hanno subito un trattamento col freddo di cui all'articolo 3 della direttiva 77/96/CEE.
 17 = Lingue, cuori, reni, fegati, cervelli e code.
 18 = Incluso il bisonte.
 TF = Gli stabilimenti con la menzione «TF» sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE, ad eseguire il trattamento col freddo di cui all'articolo 3 della stessa direttiva.
 T = Lo stabilimento è autorizzato, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 77/96/CEE, ad eseguire l'esame per l'individuazione della trichina di cui all'articolo 2 della stessa direttiva.